

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**  
**SEZIONE "A" CIVILE**

Sentenza n. 11942 del 28/11/2017

Presidente: Dott. Claudio Marangoni

Giudice-Estensore: Dott.ssa Alima Zana

Nella causa promossa da:

**Cassina S.p.A.** (attrice),

contro

**Vibieffe 85 S.r.l.** (convenuta).

- I. L'opera di *design* industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti simili presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza. Tale criterio non è tuttavia da solo sufficiente e deve essere necessariamente supportato da valutazioni di carattere oggettivo, idonee tra l'altro a uniformare le decisioni giudiziali (1).
- II. Il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell'opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi (2).
- III. La circostanza che l'opera di *design* sia stata creata da un noto artista induce a ritenere di per sé il valore artistico dell'opera. Tuttavia non necessariamente un noto artista produce in ogni caso opere di valore artistico, così come al contrario è ben possibile che artisti non ancora riconosciuti producano opere aventi questo valore (3).
- IV. Il valore artistico di un'opera ha titolo originario proprio nell'atto creativo che è qualificato proprio dalla personalità di chi lo compie e non può da questi essere scisso. Si tratta di un indice importante anche se non sufficiente per inferire il valore artistico dell'opera (4).
- V. E' consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso (5).
- VI. La tutela per la concorrenza confusoria non è cumulabile con quella autoriale ove quest'ultima investa le forme dell'intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Queste ultime,

come noto, sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla *res* idoneo, da solo, ad orientare la scelta dell'acquirente, divenendo il preminente "*motivo dell'acquisto*", profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria (6).

N.R.G. 31135/2015



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

SEZIONE "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni	Presidente
dott.ssa Anna Bellesi	Giudice a latere
dott.ssa Alima Zana	Giudice estensore

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.r.g. 31135/2015 da:

**CASSINA S.P.A.**, [REDACTED]

-attore-

contro

**VIBIEFFE 85 S.R.L.**, [REDACTED]

-convenuto-

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da foglio allegato al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate in data 5/07/2017, da intendersi qui integralmente riportate. In particolare, Cassina S.p.a. (in seguito Cassina) ha chiesto al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*- dichiarare responsabile e condannare la convenuta per violazione ex art. 156 l.d.a. dei diritti di utilizzazione economica spettanti a Cassina sul divano "Maralunga";*

- dichiarare responsabile e condannare la convenuta per concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1) e 3), Cod. Civ.,

conseguentemente:

- inibire alla convenuta la produzione, commercializzazione, offerta in vendita, importazione o esportazione e pubblicizzazione del divano "Altopiano", in quanto prodotto, pubblicizzato e commercializzato in violazione dei diritti dell'attrice;

- ordinare la rimozione dal sito [www.vibieffe.com](http://www.vibieffe.com) di qualsiasi riferimento a, nonché inibire per il futuro l'utilizzo su tale sito internet o su altro materiale promo-pubblicitario di ogni riferimento ed immagine del divano "Altopiano", in quanto prodotto, pubblicizzato e commercializzato in violazione dei diritti;

- dichiarare responsabile e condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto dall'attrice a causa degli illeciti subiti, nella somma da quantificarsi in corso di causa;

- ordinare alla convenuta di esibire le scritture contabili e commerciali relative alla vendita dei prodotti oggetto di causa, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nonché di fornire tutti gli elementi utili per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti in violazione, come previsto dall'art. 156 bis l.d.a.;

- disporre a carico della convenuta una sanzione pecuniaria pari ad Euro 2.000,00 per ogni mobile commercializzato in violazione dell'inibitoria e di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento o in altra misura che codesto Ill.mo Tribunale vorrà disporre;

- ordinare la pubblicazione dell'emanando provvedimento a cura dell'attrice ed a spese della convenuta su un quotidiano a tiratura nazionale e due riviste di settore a caratteri almeno doppi del normale.

Viceversa, la convenuta Vibieffe 85 S.r.l. (in seguito Vibieffe), ha negato tutte gli addebiti, concludendo come segue:

-nel merito, respingere le domande tutte formulate dall'attrice Cassina S.p.a. in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;

-in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori tutti come per legge.

OGGETTO: diritto d'autore, violazione di opera di *design* industriale e concorrenza sleale.

## 1. *Vicende processuali*

Cassina S.p.a. (celebre impresa appartenente al gruppo Poltrona Frau, *leader* nel settore dell'arredamento contemporaneo di alta gamma), con atto di citazione notificato in data 7/05/2015 ha convenuto in giudizio Vibieffe S.r.l. (impresa concorrente attiva nel settore dei prodotti artigianali per l'arredamento), lamentando la violazione dei propri diritti di utilizzazione economica sul divano 'Maralunga', disegnato nel 1973 dal celebre architetto Vico Magistretti.

L'attrice ha censurato la lesione delle proprie prerogative da parte della convenuta attraverso la realizzazione e la commercializzazione del divano 'Altopiano, ritenuto interferente con la propria opera del design industriale, indebitamente ripreso anche sotto il profilo concorrenziale, ex art. 2598, commi 1 e 3, c.c.. Ha quindi invocato, previo accertamento dell'illecito, l'inibitoria assistita da penale, la condanna al risarcimento del danno e la pubblicazione.

Parte convenuta ha negato tutti gli addebiti, in particolare sostenendo l'autonoma elaborazione di Altopiano ed evidenziando gli elementi di differenziazione tra i due modelli di divano. In via subordinata, ha sostenuto che il proprio divano potrebbe al più essere qualificato come opera derivata ex art. 4 l.d.a.. Ha rilevato infine la scadenza del modello di utilità di Cassina (n. 22318 8/73, depositato il 21/09/1973), che proteggeva il meccanismo di flessione dello schienale.

Scambiate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per lo scambio degli scritti difensivi finali.

### 1. *La tutela autoriale*

#### 2.1. *Il quadro normativo*

Come noto, la tutela del disegno industriale sotto il profilo autoriale in ossequio all'art. 17 della Direttiva n. 98/71/CE è stata introdotta dal nostro legislatore con la modifica dell'art. 2 l. aut..

Prima della novella, le opere di *design* non erano ritenute proteggibili di per sé, ma solo nella misura in cui possedessero carattere artistico scindibile dal valore industriale del prodotto.

Ora invece la tutela autoriale nell'ambito del design industriale è limitata e circoscritta solo alla produzione c.d. di fascia alta, ossia a quelle opere che dimostrino un valore artistico accertato con criteri obiettivi; quindi oltre al requisito della novità e dell'originalità, le stesse devono anche possedere valore artistico.

La relativa indagine si declina secondo parametri sia soggettivi sia oggettivi (cfr. Cass. n. 23292 del 13.11.2015).

Ed in particolare:

- quanto al primo profilo, l'opera di *design* industriale deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di *creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene per assumere autonoma e distinta rilevanza*. Tale criterio non è tuttavia da solo sufficiente e deve essere necessariamente supportato da valutazioni di carattere oggettivo, idonee tra l'altro a uniformare le decisioni giudiziali;
- quanto al secondo profilo, il parametro di valutazione della significatività e del particolare pregio estetico ed artistico dell'opera deve (ma non solo) tenere conto della notorietà della stessa, acquisita mediante il consolidamento del suo apprezzamento presso gli ambienti culturali. Tale consolidamento è valutato sulla base di alcuni indici, quali le esposizioni in musei e mostre d'arte, la menzione in saggi e riviste ed i riconoscimenti ottenuti con l'assegnazione di premi. In proposito, la Corte di legittimità valorizza altresì la circostanza che l'opera di *design* "sia stata creata da un noto artista: circostanza che induce a ritenere di per sé il valore artistico dell'opera". Tuttavia "non necessariamente un noto artista produce in ogni caso opere di valore artistico, così come al contrario è ben possibile che artisti non ancora riconosciuti producano opere aventi questo valore" (cfr. pronuncia citata, in motivazione).

Non è dunque corretta la tesi della convenuta, per cui il valore artistico deve prescindere dalla notorietà del suo autore, giacché "il valore artistico di un'opera ha titolo originario proprio nell'atto creativo che è qualificato proprio dalla personalità di chi lo compie e non può da questi essere scisso" (cfr. Trib. Milano, ordinanza del 4.08.2017): si tratta insomma di un indice importante anche se non sufficiente per inferire il valore artistico dell'opera.

## 2.2. La poltrona Maralunga di Cassina

Come accennato, la poltrona Maralunga è un modello ideato dal celebre architetto e designer milanese Vico Magistretti, allievo di Giò Ponti e fondatore di ADI (Associazione Disegno Industriale). Magistretti è stato protagonista di rilievo nello scenario nazionale e internazionale della storia del *design* contemporaneo, ottenendo

numerosi riconoscimenti e premi in tutto il mondo, tra i quali il Gran Premio e la Medaglia d'Oro alla Triennale di Milano, il Compasso d'Oro, l'Ambrogino D'Oro, ecc. (cfr. docc. 1 e 2 di parte attrice).

Tale premessa consente di inquadrare, sotto il profilo storico, la poltrona di cui s'invoca tutela, pur considerando, come già accennato, che gli indici esterni del carattere creativo ed artistico non possono derivare unicamente dalla fama raggiunta dall'autore.

A partire dagli anni '60, Magistretti ha iniziato a collaborare con Cassina, realizzando per essa alcuni modelli tra i quali il divano litigioso ed attribuendo alla stessa il diritto di sfruttamento anche economico delle stesse (cfr. docc. 3-5 di Cassina).

Nell'ambito di tale collaborazione è stato concepito il divano Maralunga.

La sua struttura di base è costituita da un pianale sorretto da braccioli, le cui estremità sono imbottite e ripiegate verso l'interno e paiono abbracciare la seduta. Quest'ultima è composta da cuscini a forma curva e da uno schienale imbottito, il quale funziona anche da poggiatesta, grazie al meccanismo che ne consente il piegamento verso l'interno. Queste linee nel loro insieme attribuiscono al divano un'impressione di morbidezza.

I braccioli e lo schienale sono ripiegati verso l'interno: quest'ultimo si adagia sui primi, formando una sorta di nicchia ed evidenziando la sensazione di avvolgimento della seduta.

### **2.3. La tutela autoriale della poltrona Maralunga.**

Passando all'indagine sugli elementi costitutivi di cui all'art. 2, n. 10, l. aut.:

- a) quanto alla novità, qui non vi è questione circa eventuali anteriorità distruttive del divano Maralunga giacché le sue forme erano assolutamente nuove per l'epoca;
- b) quanto al requisito del carattere creativo, la personalità e l'esperienza professionale di Magistretti hanno consentito in generale alle sue opere di divenire protagoniste dell'*industrial design* italiano contemporaneo. E ciò grazie a progetti che gli sono valsi numerosi riconoscimenti (quale la designazione a membro onorario della *Royal College of Art* di Londra) e premi, quale la Medaglia d'Oro SIAD (*Society of Industrial Artists and Designers*) e il Gran premio dell'VIII Triennale (pp. 3-5 e 11 Cassina). In particolare, il modello Maralunga si è imposto sul mercato nazionale e internazionale grazie alla sua forma e al *design* originale e innovativo, come a breve, tale da inferire un sufficiente gradiente di creatività del modello. Non meno importante sotto il profilo della creatività è l'alquanto

curiosa storia della nascita del modello nel 1973. Cesare Cassina, fondatore dell'omonima società, rimase deluso dal prototipo presentatogli da Magistretti e mostrò il suo disappunto sferrando un pugno allo schienale, spezzandolo e facendolo piegare su se stesso. Il risultato di tale gesto diede ispirazione a Magistretti e incontrò il favore di Cassina (l'episodio è stato ripreso anche dalle riviste New York Times e Auser, doc. 15 di Cassina);

c) quanto alla valutazione della sussistenza del valore artistico, essa non può prescindere dall'esame di taluni indici, qui tutti riscontrati. Invero Maralunga:

- appartiene al c.d. *design* storico che ha interpretato un'epoca, assurgendo a simbolo tanto da vincere il prestigioso premio "Il compasso d'oro" nel 1979 (docc. 13 e 14 Cassina);
- ha risposto e risponde ancora oggi a un gusto intramontabile di un certo mercato attento al vintage, coprendo così un ampio arco temporale non limitato alle linee di tendenza di un solo periodo storico. Ed infatti, per festeggiare il quarantesimo anno dall'episodio della sua ideazione, l'attrice ha ideato un modello in tessuto argentato denominato "Maralunga Mercurio Vivo", alla celebrazione del quale è stato dato risalto in innumerevoli riviste di *design* europee, d'oltreoceano e persino orientali (cfr. doc. 15 di Cassina);
- è stato esposto in alcune mostre temporanee ("Vico Magistretti" Cosmit 1997; "Vico Magistretti il design dagli anni 50 ad oggi" 2003 - Genova; "Triennale Design Museum 4" 2011 - Triennale di Milano; "Maralunga, "Il divano di Vico Magistretti compie 40 anni" 2014 - Ferrara), oltre che nei più importanti musei d'arte sia italiani (ADI-Associazione per il Disegno Industriale e La Triennale a Milano) sia stranieri (il MOMA di New York e il Philadelphia Museum of Art, doc. 12 Cassina);
- è stato pubblicato in riviste specializzate anche a distanza di anni dal suo lancio sul mercato (doc. 15 Cassina).

Tutti gli indici richiesti per accedere alla tutela autoriale ai sensi dell'art. 2, n. 10, del dir. aut. sono qui ampiamente riscontrati.

#### **2.4. Quanto alla violazione dei diritti d'autore**

##### **a. Il divano Altopiano**



Passando ora al modello Altopiano di Vibieffe, esso è dotato di una struttura di base con una lunghezza superiore alla seduta e allo schienale ed è sorretta da piedini in metallo a forma di “elle” rovesciata. Questa peculiarità spiega peraltro, secondo la convenuta, il nome commerciale del prodotto “Altopiano”.

La seduta è composta da cuscini ed, eventualmente, da braccioli di forma di parallelepipedo, in ossequio ad uno stile contemporaneo e “*minimal*”. I segmenti laterali del basamento non coperti dalla seduta sono utilizzati per appoggiare un tavolino o un cuscino ovvero i braccioli. Il modello di Vibieffe, infatti, è stato concepito in più varianti per consentire alla clientela di scegliere tra una pluralità di soluzioni, tra le quali spicca il modello con braccioli e *chaise longue*.

Lo schienale, più largo alla base, si restringe verso l'estremità ed è sostenuto da un meccanismo che gli consente di piegarsi verso l'interno fino ad appoggiarsi su se stesso.

*b. La comparazione tra i due divani*

Come noto, l'opera è l'espressione concreta della creatività del suo autore, a prescindere dall'idea che può averlo ispirato ovvero dallo stile che lo caratterizza. Il fatto che Magistretti abbia ideato il modello ispirandosi alla possibilità di ottenere una doppia postura (da conversazione con schienale abbassato e da relax con schienale alzato) ovvero che abbia realizzato lo stesso mediante uno stile coerente con le sue precedenti opere è circostanza neutra sotto il profilo dell'interferenza, giudizio quest'ultimo che deve essere condotto sulla base del confronto in concreto dei due divani.

Parte convenuta ha evidenziato la sussistenza di importanti differenze, tali da attribuire ai due design un diverso pregio estetico, non sovrapponibile. Ed in particolare ha sottolineato che:

- quanto allo stile, il divano Cassina dona all'osservatore una sensazione avvolgente, giacché dotato di linee più morbide e, nel complesso, più compatte ed omogenee rispetto ad Altopiano; quest'ultimo presenta invece linee molto più moderne ed essenziali;
- quanto al piano d'appoggio, il modello Altopiano si sviluppa in senso longitudinale e sembra quasi sospeso nel vuoto, impressione accentuata dalla forma essenziale dei piedini che lo sorreggono. E ciò a differenza del divano Maralunga, quasi ripiegato su se stesso, la cui struttura di base è sostenuta da perni laterali che si prolungano sino a formare i braccioli, conferendo un senso di maggiore solidità.

Tali considerazioni sono senz'altro condivisibili, tenuto conto che l'indagine sull'interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma alla luce di una visione d'insieme, avendo riguardo a tutti gli elementi essenziali dell'opera nel suo complesso considerata.

In proposito, sicuramente lo schienale è un elemento essenziale nel quale si è esplicata la creatività di Magistretti nel divano Maralunga, ma non è l'unico e non è, da solo, in grado di esprimere e riassumere in sé il nucleo creativo dell'opera. Costituiscono egualmente forme caratterizzanti il famoso design anche i braccioli ripiegati, la forma dei cuscini e quella dei perni di appoggio.

Ciò premesso, il raffronto tra i due divani in conflitto evidenzia come lo schienale sia l'unico elemento in comune tra i due disegni, in ragione dell'identica capacità di flettersi verso l'interno e fungere da poggiatesta. Le altre soluzioni formali sono distanti.

In Maralunga, il poggiatesta adagiato sui braccioli ripiegati a mo' di abbraccio contribuisce, insieme alla sinuosità dei cuscini, alla morbidezza delle linee e all'essenzialità delle cuciture, a suscitare una sensazione avvolgente e protettiva. E così dando forma plastica all'idea dello stesso Magistretti, il quale aveva pensato un divano *"rappresentativo di tutta un'architettura d'interni di sapore familiare. Un posto caldo, confortevole, raccolto, dove sentirsi a proprio agio e ritrovare l'atmosfera delle vecchie, comode, protettive poltrone da lettura poste vicino al fuoco di un camino o di una finestra."* (punto. 21, pag. 7, della citazione).

Viceversa, nel modello Altopiano le cuciture, l'assenza di braccioli, la rigidità delle linee, la sospensione della seduta e lo spessore delle dimensioni contribuiscono a generare nell'insieme una percezione rigida, lineare, essenziale e minimalista del divano. Non sono insomma riprese le soluzioni che individuano il cuore della forma anteriore tutelata (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 12.11.2015), rimandando Altopiano all'osservatore un diverso impatto visivo ed esplicando una diversa idea creativa, non mutuata da Maralunga.

### c. La qualificazione di opera derivata

Anche la censura sulla natura derivata dell'opera è infondata.

In generale, il delicato tema dell'opera derivata va affrontata *"case by case"*, verificando se nella creazione successiva, accanto al contributo personale dell'autore, siano riconoscibili elementi espressivi dell'opera preesistente. A certe condizioni, comunque, è consentita la ripresa di un'opera già esistente anche senza il consenso dell'autore della prima creazione, ove si possa ritenere che si è inteso rendere tributo all'arte

dell'autore, ma realizzando poi un lavoro diverso. Si pensi alla c.d. *appropriation art* che dagli anni '60 ripropone in chiave autonoma la revisione, la rivalutazione e la ricreazione di icone dell'arte contemporanea: l'ispirazione che si arresta al mero spunto è infatti libera e non subordinata al consenso del titolare dell'opera anteriore.

Ciò premesso il divano Viebieffe, in considerazione delle distanze dianzi citate rispetto al divano Maralunga, non può essere neppure considerato un design derivato da Altopiano.

Esso utilizza un linguaggio formale diverso dall'antiorità, apparendo il frutto di un'autonoma idea di *disegn*, modulatasi in concreto nella realizzazione di una linea essenziale che al pubblico non rimanda una sensazione di avvolgimento, ma di comodità e di fruizione di uno spazio di relax autonomo rispetto allo spazio circostante.

L'esame dei due divani non consente dunque di affermare un legame diretto tra l'opera originaria e il divano Altopiano ove mancano, anche solo come rielaborazione, gli elementi espressivi dell'opera anteriore.

L'unica sovrapposizione si arresta al mero spunto di un elemento il schienale- poggiatesta ripiegato. Tuttavia quello di Viebieffe può ritenersi solo ispirato da quello di Maralunga, ma se ne distanzia in concreto, perché declinato in modo diverso, con una soluzione più funzionale ed essenziale meno rigonfiata. La concreta soluzione formale è dunque autonoma, significativamente discostata fino a far perdere nella mente nell'osservatore una derivazione diretta: tale impressione è accentuata dall'essere inserito il poggia-schiena in un contesto ove mancano le altre scelte costituenti il cuore della creazione anteriore tutelata (cfr. sentenza n. 12.11.2015).

#### **4. Quanto alla concorrenza sleale**

##### **4.1. L'imitazione servile**

Parte attrice lamenta inoltre l'imitazione servile del proprio divano Maralunga, giacché ripreso nelle forme più rilevanti dal modello litigioso, con particolare riguardo all'elemento più caratteristico di Maralunga: il meccanismo di flessione dello schienale-poggiatesta.

Occorre in proposito richiamare l'orientamento, espresso anche da questo Ufficio, secondo il quale la sussistenza di valore artistico conferisce all'opera del design valore sostanziale (cfr. sentenza Trib. Milano 16.6.2015, Pres. Tavassi, ove è stato conseguentemente escluso il cumulo della tutela con il marchio di forma).

Analoghe conclusioni ritiene il Collegio valgono per la concorrenza confusoria, tutela non cumulabile con quella autoriale ove quest'ultima investa le forme dell'intero prodotto: invero le declinazioni tutelabili per imitazione servile devono riferirsi a soluzioni capricciose ed arbitrarie, non solo inessenziali rispetto alla funzione ma, per quel che qui rileva, estranee rispetto a quelle che conferiscono c.d. valore sostanziale al prodotto. Quest'ultime come noto sono quelle che attribuiscono un valore estetico alla res idoneo, da solo, ad orientare la scelta dell'acquirente, divenendo il preminente "motivo dell'acquisto", profilo incompatibile con quello non solo del marchio di forma ma anche della concorrenza sleale confusoria.

Insomma: quelle stesse linee che sono tutelate sotto il profilo autoriale - perché caratterizzanti l'intero design industriale - non possono trovare tutela sotto il profilo confusorio.

E qui Cassina non rivendica altre e diverse soluzioni (ad esempio il colore, le stoffe ecc.) rispetto a quelle che - attribuendo valore sostanziale al divano, nuove ed originali- sono state riconosciute poc'anzi meritevoli di tutela autoriale.

Del resto, e passando ad altro profilo, il sindacato sulla confondibilità - modulato sulla base del confronto anche a distanza tra il divano Maralunga e il modello concorrente- qui è negativo, dovendosi escludere che il pubblico possa essere indotto in errore rispetto ai due modelli, caratterizzati da importanti varianti (Trib. Milano, ord. 22.2.2010, es. Presidente Tavassi). Il consumatore finale insomma anche sulla base del solo ricordo, è non necessariamente del confronto diretto, osservando Altopiano non riterrà di trovarsi di fronte alla stessa soluzione estetica offerta dalla poltrona dell'attrice.

La censura è dunque infondata.

#### ***4.2. La violazione dei principi di correttezza professionale***

Quanto infine all'agganciamento, in astratto sono contemplate ipotesi in cui l'imitazione sistematica di iniziative imprenditoriali altrui- anche nei casi in cui ciascun componente non appaia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2598, comma 1 c.c., per assenza, nella condotta, di aspetti confusori- è illecita giacché cagiona una potenziale alterazione del meccanismo concorrenziale, concretatasi nell'appropriarsi del risultato di mercato conseguito grazie all'organizzazione dell'impresa concorrente (Trib. Bologna, 17.7.2009, Est. Sbariscia).

Qui tuttavia non è rinvenibile alcuna consapevole e continua ripetizione di scelte imprenditoriali di Cassina, che consenta a Vibieffe di appropriarsi parassitariamente e senza costi degli investimenti da sostenuti dalla

concorrente leale, immettendo sul mercato beni dotati di specifica originalità tecnica (anche se non brevettata) e formale (anche se non individualizzante), in grado di inflazionare quel segmento di mercato, sfruttando l'accreditamento commerciale già conseguito dalle res imitate.

La condotta di cui si discute è una soltanto e rispetto a questa non emergono profili di contrarietà alla correttezza professionale: il divano Altopiano è stato commissionato all'architetto Gianluigi Landoni ed è stato successivamente sviluppato dal *team* di artigiani e tecnici di Vibieffe, affrontando autonomi costi di ricerca e sviluppo delle varianti del medesimo.

Le doglianze di Cassina anche sotto questo profilo sono dunque infondate.

#### *5. Il comando giudiziale e le spese di lite*

In conclusione, vanno rigettate tutte le domande dell'attrice, sia sotto il versante autoriale sia sotto il versante concorrenziale.

Sussistono infine giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite, considerati che gli apprezzamenti in fatto sottesi alla decisione presentano profili d'incertezza che hanno giustificato il ricorso di Cassina all'autorità giudiziaria.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'Impresa 'A' in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Cassina S.p.a. in data 7.5.2015 contro Vibieffe 85 s.r.l., ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:

1. rigetta integralmente le pretese di parte attrice;
2. compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano, il 2/11/2017.

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

Il giudice estensore

dott.ssa Alima Zana.

